



TRIBUNALE DI ASTI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

**ORDINANZA DI NON ACCOGLIMENTO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
E DI CONTESTUALE INDICAZIONE DI INDAGINI SUPPLETIVE**
- artt. 409 c. 4 e 415 C.p.p.

Il Giudice per le indagini preliminari [REDACTED],

Letti gli atti del procedimento nei confronti di
IGNOTI
per il reato di cui all'art. 644 c.p.;

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero;
Letta l'opposizione della persona offesa [REDACTED] Piergiorgio;
Sentite le parti all'udienza in camera di consiglio e a scioglimento della riserva ivi
trattenuta;

Rilevato:

- che la società di cui [REDACTED] Piergiorgio era legale rappresentante si rendeva inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione di finanziaria in relazione a due contratti di leasing stipulati con [REDACTED] spa, la quale - dopo la risoluzione del contratto - otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme dovute, che - in base a consulenza di parte - sarebbero state comprensive di interessi richiesti a titolo usurario;
- che in sostanza si duole il querelante che la sommatoria fra interessi corrispettivi e moratori e, comunque in ogni caso i singoli interessi moratori, comportavano un TAEG superiore al tasso soglia di usura all'epoca previsto dai decreti ministeriali ($5,40 + 50\% = 8,10\%$);
- che non appare impostazione corretta quella della sommatoria degli interessi: in quanto l'interesse di mora attiene ad un momento eventuale e patologico dell'efficacia del contratto;
- che peraltro è indubbio (e documentale) che - successivamente all'inadempimento da parte della società locataria - la società concedente abbia chiesto alla società del [REDACTED] interessi di mora in misura superiore al tasso-soglia di usura: sicché, dal punto di vista oggettivo, parrebbe integrata la condotta di usura;
- che non pare condivisibile la ricostruzione operata dal p.m.: in primo luogo, nel caso di specie, non rileva in alcun modo la tematica della Commissione di massimo scoperto; in secondo luogo non pare condivisibile la ricostruzione della polizia giudiziaria effettuata recependo apoditticamente le indicazioni della Banca di Italia, in particolare quelle sul TEGM maggiorato del 2,1%, prive di qualunque valore normativo;
- che occorre pertanto imprescindibile un accertamento tecnico per verificare se siano corretti i dati indicati dal consulente di difesa, nei limiti di rilevanza sopra indicati (interessi

di mora pattuiti e richiesti superiori al tasso soglia); e, in caso positivo, per individuare i soggetti responsabili;

P. Q. M.

Letto l'art. 409 c. 5 c.p.p.,

Non accoglie la richiesta di archiviazione e dispone che il p.m. svolga entro sei mesi indagini finalizzate:

- alla individuazione di condotte oggettive di usura nei rapporti fra [REDACTED] LEASING spa e [REDACTED] Piergiorgio, in particolare con riferimento agli interessi moratori chiesti e ottenuti in pagamento (ad es. mediante consulenza tecnica del p.m.);
- in caso positivo, alla identificazione dei soggetti responsabili dell'addebito e richiesta in pagamento di interessi usurari.

Si comunichi e si notifici

- 1) alla persona offesa opponente [REDACTED] Piergiorgio dom. ex lege c/o avv. [REDACTED]
- 2) al difensore della persona offesa avv. [REDACTED]
- 3) al P.M. richiedente dott. [REDACTED]

Autorizza sin d'ora, ai sensi dell'art. 116 c.p., il rilascio di copia del provvedimento a indagati, difensori e persone offese.

Asti, 14 marzo 2016

IL GIUDICE
[REDACTED]

